



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

ORIGINALE

Numero : 44

Data 20-12-2022

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 4 DEL 02/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 21:00, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Franco De Gregorio	Presente	Presidente
Melania Margarito	Assente	Vicesindaco
Angelo Bonetti	Presente	Consigliere
Melissa Pesenti	Presente	Consigliere
Karin Cattaneo	Presente	Consigliere
Rodolfo Geppert	Assente	Consigliere
Piergiorgio Buratti	Presente	Consigliere
Massimo Valter Mascaretti	Presente	Consigliere
Gabriella Galleani	Presente	Consigliere
Fabio Oscar Talenti	Presente	Consigliere
Raissa Almeida	Presente	Consigliere
Cristian Vallefuoco	Presente	Consigliere
Pietro Pavesi	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 11 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **dott.Diego Carlino** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO, in particolare, procedere alla modifica dei seguenti articoli:

Art.31 – " Occupazioni non assoggettate al canone" ;

Art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

Art.39 – " Modalità e termini per il pagamento del canone, (canone esposizione pubblicitarie)

Art .79 – "Modalità e termini per il pagamento del canone" (canone occupazioni)

Art. 80 - "Accertamenti - Recupero canone";

II

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto necessario procedere alla

rivisitazione ed adeguamento del vigente Regolamento Comunale disciplinante il Canone Unico Patrimoniale, recependo le modifiche proposte, come esplicitata nel prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, lettera 1);

VISTO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante il Canone Unico Patrimoniale, nella nuova formulazione derivante dal recepimento della predetta modifica ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, lettera 2);

CONSIDERATO che la modifica introdotta con il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il Canone Unico Patrimoniale.

DATO ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità finanziaria, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

ATTESO infine che:

- sulla presente proposta di deliberazione, necessita acquisire, prima dell'approvazione definitiva della medesima da parte del Consiglio Comunale, il parere del Collegio dei

Revisori dei Conti , ai sensi dell'art.239 c.1 lett. b) punto 2 del D.L.gs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 11
Consiglieri Votanti n. 11
Astenuiti n. 4 (Talenti, Almeida, Vallefuoco, Pavesi)
Voti Favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esplicitate

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, lettera 1);

DI DARE ATTO CHE recependo le modifiche proposte, come esplicitata nel prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, assumerà la formulazione giusta come da schema allegato al presente provvedimento lettera 2);

DI DARE ATTO che gli allegati A)- Elenco classificazione delle vie e B) Elenco degli impianti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 02/03/2021 risultano invariati,

DI DARE ATTO che, la modifica introdotta con il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del comune il regolamento suddetto così come rettificato e modificato con la presente deliberazione.

Prospetto comparato della sola modifica:

Regolamento in vigore	Regolamento dopo le modifiche (parti soppresse e/o modificate in rosso)
TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 31 - Occupazioni non assoggettate al canone	Articolo 31 - Occupazioni non assoggettate al canone
Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono	Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono

ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

....OMISSIS.....

Articolo 33 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di €. 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a €. 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone

...omissis....

ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

....OMISSIS.....

n. le occupazione di spazi ed aree pubbliche . relative all'organizzazione del "mercato agricolo e agricoltura a km 0" per le aziende partecipanti all'evento patrocinato dal Comune;

¶

Articolo 33 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della Legge 160/2019, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del Comune di Truccazzano. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39 - Modalità e termini per il pagamento del canone

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31/03-30/06-30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

TITOLO IX – CANONE MERCATALE

Articolo 79 - Modalità e termini per il pagamento del canone

...Omissis....

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 - 31.3 - 30.06 - 30.09.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.3 - 30.06 - 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Omissis....

¶

...omissis...

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il **31/03**; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti **30/06-30/09-30/11**, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini

TITOLO IX – CANONE MERCATALE

Articolo 79 - Modalità e termini per il pagamento del canone

...Omissis....

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il **31 marzo** per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il **31.03 - 30.06 - 30.09 - 30.11**

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il **31 marzo**; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **30.06 - 30.09 - 30.11** sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Omissis

Articolo 80 - Accertamenti - Recupero canone ..omissis....	Articolo 80 - Accertamenti - Recupero canone ...omissis.... 5. L'attività di cui al comma 4 relativa alla sola riscossione del canone per passi carrai, dovrà essere preceduta dall'emissione di un solo avviso bonario di sollecito, da inviare tramite raccomandata A.R. Trascorsi 30 gg. dalla notifica si procederà all'invio dell'atto esecutivo.
--	---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco
Franco De Gregorio

Il Segretario Comunale
dott.Diego Carlino